

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1685

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore RAMPONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 2007

Modifica della legge 4 ottobre 1988, n. 436, in materia di
procedura per gli approvvigionamenti della Difesa

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 4 ottobre 1988, n. 436, recante «Norme per la semplificazione e per il controllo delle procedure previste per gli approvvigionamenti centrali della Difesa», all'articolo 1 prevede che i programmi relativi all'ammodernamento ed al rinnovamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, siano approvati con decreto del Ministero della difesa, quando si tratti di programmi finanziati attraverso gli ordinari stanziamenti di bilancio. In tal caso, salvo quanto disposto al successivo comma 2, e sempre che i programmi non si riferiscano al mantenimento delle dotazioni o al ripianamento delle scorte, prima dell'emaneazione del decreto ministeriale deve essere acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, con le modalità e nelle forme stabilite dai regolamenti delle Camere.

Il termine per l'espressione del parere è di trenta giorni dalla richiesta. Se detto termine decorre senza che le Commissioni si siano pronunciate, si intende che esse non reputano di dovere esprimere alcun parere.

Il meccanismo così delineato, tendente ad assicurare al Parlamento lo svolgimento di una efficace azione di controllo, in realtà non raggiunge lo scopo, dal momento che il parere espresso dalle Commissioni parlamentari rimane un parere puramente consultivo privo di una vera forza cogente.

In questo modo la funzione di controllo attribuita al Parlamento dalla legge in riferimento appare del tutto teorica e priva di autentica efficacia.

Nel caso in cui alle Commissioni Difesa del Parlamento venisse invece attribuita la facoltà di esprimere un parere vincolante nei confronti del decreto del Ministero della difesa per l'avvio di nuovi programmi, la funzione di controllo del Parlamento avrebbe un significato vero di attribuzione al Parlamento medesimo di procedure e strumenti idonei ad una attività di controllo incisiva e responsabile.

Di qui il presente disegno di legge che all'articolo 1 reca una modifica all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 4 ottobre 1988, n. 436, tesa a rendere vincolante il parere reso da parte delle Commissioni parlamentari.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 4 ottobre 1988, n. 436, dopo la parola «parere» è inserita la seguente: «vincolante».

